

Allegato "A" alla Racc. n, 14408

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108 e del successivo regolamento di applicazione di cui al D.P.R. 11 giugno 1997 n. 315, la Fondazione denominata "FONDAZIONE PAULUS".

ARTICOLO 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Pozzuoli (NA) alla Via Fasano n. 9.

ARTICOLO 3

DURATA

La Fondazione ha durata illimitata e si estingue nei casi e con le modalità previsti dal presente statuto e dalla legge.

TITOLO II

SCOPO - PATRIMONIO

ARTICOLO 4

SCOPO

La Fondazione non persegue fini di lucro, fonda le sue attività sul volontariato ed ha lo scopo, nel solo ambito territoriale della Regione Campania di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno, per rendere operante nel sociale il principio cristiano della "solidarietà che è il nome nuovo della carità evangelica".

A tal fine, la Fondazione intende:

- a) aiutare a prevenire il fenomeno dell'usura anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione;
- b) sviluppare un'azione preventiva ed educativa volta a raggiungere una giusta cultura anti-debito, unitamente ad un maggior senso di responsabilità individuale e sociale;
- c) prestare, nei confronti di chi versa in stato di difficoltà economiche o finanziarie, idonee garanzie al fine di consentire l'accesso al credito, altrimenti precluso, da parte di banche, società finanziarie o enti creditizi che abbiano dato prova di responsabilità e sensibilità al problema, eventualmente istituendo sezioni speciali a sostegno delle diverse categorie (operatori economici, lavoratori dipendenti, studenti ecc.);
- d) assumere ogni iniziativa utile a favore di sin-